



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

DELIBERAZIONE

COPIA

N. 24

del 15/06/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026.

L'anno DUEMILAVENTISEI, addì QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle disposizioni contenute nella disciplina per le sedute del Consiglio Comunale di Castel di Sangro a seguito di convocazione disposta dal Presidente debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito in modalità mista - presenza e videoconferenza -, il Consiglio Comunale (Regolamento approvato con D.C.C. n. 31/2022)

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
CARUSO Angelo - Sindaco	in presenza	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	in presenza	
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale	in presenza	
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale	in presenza	
RAFFONE Simon Luca - Consigliere Comunale	in presenza	
CIMINI Anna Rita - Presidente	in presenza	
ETTORRE Luciana - Consigliere Comunale	in presenza	
PALLOTTA Piero - Consigliere Comunale	in presenza	
SCONCIAFURNO Carlo - Consigliere Comunale	in presenza	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale	in presenza	
BEZPALKO Ladislao - Consigliere Comunale	in videoconferenza	
BUZZELLI Maria Rema - Consigliere Comunale	in presenza	
GUERRINI Patrizio - Consigliere Comunale	in presenza	

Partecipa, in presenza il Segretario Generale GIAMPIERO ATTILI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , ANNA RITA CIMINI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento posto in discussione.

Il Sindaco relaziona.

Il consigliere Ladislao Bezpalko ricorda l'iter che ha consentito l'approvazione di questo emendamento dal Parlamento. I tempi sono ristretti perché all'Agenzia delle Entrate va portato entro il 30 giugno.

Il Sindaco ribadisce la forte e tempestiva iniziativa del Comune.

Il consigliere Ladislao Bezpalko ribadisce a sua volta che i meriti sono più dell'ANCI.

La consigliera Michela D'Amico, affermato che si tratta di una doppia opportunità, per i cittadini e per il Comune, annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione maggio 2026, n. YY, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da

quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che "I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026";
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 2.823.540,54;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 2.412.847,40 essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;

- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 2.401.501,60;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 40 per cento del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha pertanto effetti finanziari sostenibili in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi prevedibilmente pari a euro 965.138,96 compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;
- che producono maggiori riaccertamenti a bassa svalutazione, e di quelli oggetto di svalutazione prudenziale nel risultato di amministrazione

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 00 del 00/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione, indetta dal Presidente per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Voti favorevoli unanimi, resi da n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.
- 2) di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;

- 4) di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Infine, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi n. 13 (tredici), resi da n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente
F.to Anna Rita Cimini

Il Segretario Generale
F.to Giampiero Attili

Il Consigliere Anziano
F.to Castellano Franco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 23/06/2026 al 08/07/2026.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to (Fiorella Di Matteo)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 24/06/2026

Il Responsabile del Settore
(Fiorella Di Matteo)

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Provincia dell'Aquila

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: Adesione alla definizione agevolata ("Rottamazione quinquies") dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026 (conv. in L. maggio 2026) e dell'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) – Proposta di deliberazione consiliare n. 15 del 5 giugno 2026.

Revisore Unico dei Conti
prof. dott. Andrea Ziruolo

VERBALE N. 9 DELL'8 GIUGNO 2026

L'ORGANO DI REVISIONE

Visto il quadro normativo di riferimento, costituito dall'art. 10-*quinquies* del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge con la legge di conversione di maggio 2026, e dall'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, nella parte non derogata espressamente dal citato D.L. n. 38/2026, in quanto applicabile agli enti territoriali;

PREMESSO

che l'art. 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026, approvato dal Senato nella seduta del 14 maggio 2026 ed inserito in sede di conversione su proposta dell'ANCI, ha esteso agli enti territoriali – Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni – la procedura di definizione agevolata già prevista dalla Legge n. 199/2025, eliminando così la disparità di trattamento che impediva agli enti locali di avvalersi dello stesso strumento di smaltimento del magazzino crediti disponibile per le entrate erariali;

che la norma prevede l'adesione facoltativa dell'ente mediante deliberazione consiliare avente natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, con cui l'ente dispone delle proprie entrate in termini di azzeramento delle sanzioni e degli interessi;

che la proposta di deliberazione consiliare n. 15 del 5 giugno 2026 è stata presentata dall'istruttore proponente dott. Angelo Angelone, ed è corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

che l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) richiede il parere obbligatorio e preventivo dell'Organo di revisione economico-finanziaria sulle proposte di deliberazione aventi natura regolamentare in materia di entrate;

che l'ente è tenuto ad approvare, pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la delibera di adesione **entro il 30 giugno 2026**, termine perentorio ex art. 10-*quinquies*, comma 2, D.L. n. 38/2026, con la precisazione che la delibera acquista efficacia con la sola pubblicazione sul sito istituzionale, in deroga alle ordinarie norme sull'efficacia dei regolamenti tributari;

ESAMINATA

la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto l'adesione alla rottamazione *quinquies*, correttamente qualificata come atto avente natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, nei seguenti documenti:

- nota di approfondimento IFEL-Fondazione ANCI del 18 maggio 2026;
- schema di delibera consiliare IFEL;
- proposta di deliberazione consiliare n. 15 del 5 giugno 2026 predisposta dagli uffici comunali;
- estratto dell'Area Riservata – Monitor Enti di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) con i dati aggiornati del magazzino crediti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- situazione dei residui attivi e degli accantonamenti al FCDE desunta dal sistema contabile dell'ente.

VERIFICATO

3.1 – Ambito oggettivo della definizione.

Che la definizione agevolata riguarda:

- tutti i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati all'AgER dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, afferenti a tutte le entrate comunali (IMU, TARI/TARSU, Canone Unico Patrimoniale, sanzioni al Codice della Strada, rette scolastiche, altre tariffe patrimoniali);

- i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento, nonché i carichi 2000-2010 che avrebbero dovuto essere scaricati entro il 31 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 110/2024;
- le somme in contenzioso, previa indicazione da parte del debitore nella dichiarazione di adesione dei giudizi pendenti e contestuale impegno alla loro rinuncia (art. 1, comma 87, Legge n. 199/2025);

con esclusione:

- dei soli debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- delle quote di addizionale IRPEF comunale, in quanto crediti non "affidati" all'agente della riscossione ma strutturalmente accessori all'IRPEF e gestiti integralmente dalle agenzie fiscali.

Che per le **sanzioni amministrative** (incluse quelle per violazioni del Codice della Strada ex D.Lgs. n. 285/1992), la definizione opera limitatamente all'abbattimento degli interessi, comunque denominati, ivi compresa la maggiorazione semestrale ex art. 27, L. n. 689/1981, degli interessi di mora ex art. 30, D.P.R. n. 602/1973, e dell'aggio spettante ad AdER, con mantenimento del debito principale (capitale della sanzione). Diversamente dalle entrate tributarie, pertanto, per i proventi da CdS non viene abbonata la sanzione in senso stretto ma solo gli accessori.

3.2 – Limiti della potestà discrezionale dell'ente.

Che la decisione del Comune è limitata alla sola scelta di aderire o non aderire alla definizione erariale. L'ente non può modificare i criteri, le modalità e le tipologie di debito individuate dalla normativa primaria, né selezionare singole categorie di entrate o specifiche annualità, a differenza di quanto previsto dalla definizione agevolata autonoma di cui ai commi da 102 a 110 della Legge n. 199/2025.

PRESO ATTO

della documentazione acquisita dagli uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite l'Area Riservata Monitor Enti, dalla quale emerge il seguente quadro quantitativo aggiornato al periodo 1/1/2000 – 31/12/2023:

VOCE	IMPORTO (€)
Carico totale affidato ad AdER (lordo)	13.758.237,11
di cui: Riscosso totale	8.953.643,29
Residuo complessivo (magazzino crediti AdER)	2.823.540,26
Variazione carico	126.232,58
Rendicontato GIA	1.161.833,27
Rimborso spese	44.900,22
Diminuzione carico da ente	1.353.117,09
Diminuzione totale carico da normativa	669.895,66
Annullamenti normativa (tot.)	551.961,31
Definizioni agevolate pregresse (tot.)	117.934,35
Piani attivi definizione agevolata in corso	12.255,00
Numero partite totali	72.402
di cui: con esito notifica registrato	17.495

della situazione contabile dell'ente, dalla quale emerge che:

VOCE CONTABILE	IMPORTO (€)
Residui attivi iscritti in bilancio relativi ai carichi affidati ad AdER	2.412.847,40
Carichi già stralciati dal bilancio (differenza tra residuo AdER e RA bilancio)	410.692,86
Accantonamenti al FCDE correlati ai crediti di dubbia esigibilità affidati ad AdER	2.401.501,60
FCDE netto rispetto ai residui attivi (RA - FCDE)	11.345,80

Stima prudenziale di adesione dei contribuenti	40% del valore residuo
Stima riduzione residui attivi da definizione (quota non svalutata)	≈ 965.138,96

CONSIDERATO

5.1 – Effetti giuridici e contabili dell'adesione.

Che a seguito dell'accoglimento delle istanze di adesione presentate dai singoli contribuenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, la definizione comporta per l'ente:

- l'estinzione delle sanzioni tributarie irrogate;
- l'abbattimento degli interessi di mora e degli interessi legali compresi nel carico;
- l'eliminazione dell'aggio di riscossione spettante ad AdER;
- la riscossione del solo capitale e delle spese vive per procedure esecutive e diritti di notifica;
- il discarico automatico dell'importo residuo da parte di AdER a seguito del pagamento (art. 1, comma 101, L. n. 199/2025);
- la trasmissione da parte di AdER, entro il 31 dicembre 2036, dell'elenco dei debitori aderenti e dei codici tributo versati, ai fini dell'eliminazione dei crediti dalle scritture patrimoniali dell'ente.

5.2 – Analisi degli effetti sugli equilibri di bilancio.

Che la proposta ha effetti finanziari sostanzialmente **sostenibili**, alla luce delle seguenti considerazioni:

a) Elevato grado di svalutazione del portafoglio crediti AdER.

I residui attivi iscritti in bilancio (€ 2.412.847,40) risultano pressoché integralmente svalutati attraverso accantonamenti al FCDE (€ 2.401.501,60), con una quota non svalutata residua pari a soli € 11.345,80. L'elevato grado di svalutazione già operato in sede di accantonamento al FCDE mitiga significativamente l'impatto negativo sull'avanzo di amministrazione derivante dalla cancellazione di residui a fronte dell'abbono di sanzioni e interessi.

b) Scenario prudenziale: adesione al 40% del valore del magazzino.

Applicando la stima prudenziale di adesione del 40% al residuo complessivo di € 2.823.540,26, l'ammontare dei carichi potenzialmente oggetto di definizione è stimabile in circa € 1.129.416,10. Con riferimento alla quota di residui attivi iscritti in bilancio e non integralmente svalutati, la riduzione stimata è pari a circa € 965.138,96, che appare **compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari** anche in considerazione del consolidamento degli accantonamenti al FCDE già operato.

c) Scenario favorevole: riscossione di crediti già stralciati o integralmente svalutati.

I carichi già stralciati dal bilancio (stimati in € 410.692,86 per differenza tra il residuo AdER e i residui attivi contabili) ovvero quelli integralmente svalutati tramite FCDE, se oggetto di adesione alla rottamazione con pagamento da parte dei debitori, daranno luogo a **maggiori entrate effettive**, con conseguente miglioramento della liquidità e riduzione del rischio di inesigibilità strutturale del portafoglio crediti. Tali incassi potranno compensare, in tutto o in parte, le riduzioni di residui riferibili alla cancellazione delle componenti sanzionatorie e degli interessi.

d) Assenza di meccanismi di compensazione del disavanzo da cancellazione residui.

Si evidenzia che, a differenza di quanto circolato nelle prime bozze del D.L. n. 38/2026, **la versione definitiva della norma non prevede alcuna agevolazione per il ripiano del disavanzo eventualmente determinato dalla cancellazione di residui attivi** (rinvio quinquennale in quote costanti). Pertanto, qualora dalla definizione dovesse emergere un disavanzo o un peggioramento del risultato di amministrazione, l'ente dovrà fronteggiarlo con le ordinarie modalità di copertura previste dagli artt. 188-193 del TUEL, senza beneficiare di regimi straordinari di ripiano. Questo elemento rafforza la necessità di un monitoraggio puntuale e di una valutazione preventiva degli effetti in sede di salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL).

e) Profilo del contenzioso pendente.

Per i carichi interessati da giudizi pendenti, il debitore che aderisce alla rottamazione è tenuto a dichiararne la pendenza e ad assumere l'impegno di rinuncia. L'estinzione del giudizio si perfeziona con il versamento della prima o unica rata e comporta l'inefficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato (art. 1, comma 87, L. n. 199/2025). L'ente dovrà pertanto monitorare e aggiornare il registro dei contenziosi a seguito delle adesioni pervenute.

f) Decadenza e tolleranza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 95, L. n. 199/2025, come modificato in sede di conversione del D.L. n. 38/2026, la decadenza dalla definizione agevolata si determina in caso di mancato o insufficiente versamento: dell'unica rata; di due rate, anche non consecutive, nel piano rateale; dell'ultima rata. È prevista una tolleranza di 5 giorni per il tardivo versamento nei casi di cui alle lett. a) e c). La decadenza comporta la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero ordinario dei carichi, con acquisizione dei versamenti effettuati a titolo di acconto.

RICHIAMATI

- art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) – obbligo di parere dell'OdR sulle proposte regolamentari in materia di entrate;
- art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – pareri di regolarità tecnica e contabile;
- art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 – potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate tributarie;
- art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 – salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- artt. 188 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 – ripiano del disavanzo di amministrazione;
- principio contabile applicato della contabilità finanziaria – Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 – in particolare le disposizioni in materia di FCDE e riaccertamento dei residui;
- art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito in legge maggio 2026;
- art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026);
- art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 110/2024 – riforma della riscossione e scarico automatico dei crediti pregressi;
- Nota di approfondimento IFEL-Fondazione ANCI del 18 maggio 2026.

RACCOMANDA

all'Ente, nei termini di seguito indicati:

1. di acquisire da Agenzia delle Entrate-Riscossione, a decorrere dal 15 settembre 2026, i dati analitici relativi ai carichi per i quali sono state presentate dichiarazioni di adesione, con disaggregazione per tipologia di entrata (tributaria/patrimoniale) e per annualità di affidamento, al fine di consentire una valutazione puntuale degli effetti sui residui attivi iscritti in bilancio;
2. di predisporre un monitoraggio semestrale dell'andamento delle adesioni e dei relativi pagamenti, con reportistica da sottoporre all'Organo di revisione;
3. di verificare, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL), l'impatto netto sui residui attivi e sul FCDE, alla luce delle adesioni effettivamente registrate, con eventuale revisione delle percentuali di svalutazione adottate;

4. di valutare gli effetti della misura nell'ambito del successivo riaccertamento ordinario dei residui, procedendo alla cancellazione delle componenti sanzionatorie e degli interessi oggetto di abbono, con separata evidenza delle maggiori entrate da crediti precedentemente stralciati;
5. di tener conto, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il triennio successivo, dell'eventuale miglioramento della liquidità derivante dagli incassi della rottamazione, evitando proiezioni ottimistiche non fondate su evidenze concrete di adesione;
6. di dare adeguata comunicazione ai contribuenti, mediante pubblicazione sul sito istituzionale e attraverso gli strumenti informativi dell'ente, dei termini e delle modalità di adesione previsti dalla normativa;
7. di monitorare il registro dei contenziosi e procedere all'aggiornamento delle posizioni interessate da rinuncia ai giudizi pendenti per effetto della rottamazione, con tempestiva comunicazione agli uffici legali;
8. di acquisire e conservare la documentazione relativa alle comunicazioni di AdER ex art. 1, comma 101, L. n. 199/2025, ai fini del corretto trattamento contabile in sede di eliminazione dei crediti dalle scritture patrimoniali.

Stante quanto sopra richiamato

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione consiliare n. 15 del 5 giugno 2026 avente ad oggetto: "**Adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Rottamazione quinquies) – art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026 e art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025**",

ritenendo che, sulla base della documentazione acquisita, delle verifiche effettuate e dell'analisi dei dati del magazzino crediti di AdER, la misura risulti:

- compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente, in ragione dell'elevato grado di svalutazione già operato tramite il FCDE (€ 2.401.501,60 a fronte di residui attivi iscritti per € 2.412.847,40);
- coerente con i principi di sana gestione finanziaria e con gli obiettivi di riduzione del magazzino crediti pregressi e di diminuzione dei costi di gestione;
- funzionale alla regolarizzazione di posizioni creditorie di difficile esigibilità e di origine risalente, anche in considerazione della prossima riforma della riscossione (D.Lgs. n. 110/2024);

con la **condizione** che l'ente adotti le misure di monitoraggio e di salvaguardia indicate nella sezione "RACCOMANDA" del presente parere, e con la **raccomandazione** di prestare particolare attenzione

agli effetti sul risultato di amministrazione nell'ipotesi in cui le adesioni determinino la cancellazione di residui attivi non integralmente coperti da FCDE, per i quali **non è previsto alcun meccanismo straordinario di ripiano del disavanzo** ai sensi della normativa vigente.

f.to prof. Dott. Andrea Ziruolo

NOTE E AVVERTENZE

- (1) I dati quantitativi contenuti nel presente parere sono tratti dall'Area Riservata Monitor Enti di AdER e dalla contabilità dell'ente alla data di predisposizione della proposta deliberativa. Eventuali aggiornamenti intervenuti successivamente non sono riflessi nel presente documento.
- (2) Il presente parere è reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del D.Lgs. n. 267/2000 ed ha carattere obbligatorio e preventivo. Non costituisce parere tecnico-legale sulla legittimità formale dell'atto né sostituisce le verifiche di competenza degli uffici comunali.
- (3) Stante il termine perentorio del 30 giugno 2026 per la pubblicazione sul sito istituzionale e la trasmissione ad AdER, si raccomanda l'adozione della delibera con dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Allegato "A"
alla deliberazione di Consiglio Comunale Nr.
24 del 15/06/2026
Proposta n. 15/2026

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castel di Sangro, lì 05/06/2026

F.to Dott. Angelo Angelone

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Castel di Sangro, lì 09/06/2026

F.to Dott. Angelo Angelone